

TI_GERICHTE 12.2008.106 vom 16. Oktober 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-10-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2008.106

FR: TI_GERICHTE 12.2008.106 du 16 octobre 2008

IT: TI_GERICHTE 12.2008.106 del 16 ottobre 2008

Regeste

Lavoro - personale a prestito - perdita di guadagno in caso di malattia

Erwägungen

E. 7

Mediante ordinanza 11 giugno 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, ora pubblicata in DTF 134 I 184), con l' avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma.

L'appellante ha rinunciato a prevalersi del vizio segnalato, mentre la convenuta non ha risposto. Nulla osta quindi alla trattazione del presente gravame.

E. 8

Il contratto di lavoro tra il datore di lavoro (prestatore) e il lavoratore è retto principalmente dagli art. 319 segg. CO e dalla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC, Legge sul collocamento), il contenuto del contratto essendo regolato in particolare dagli art. 19 LC e 48 OC (Ordinanza sul collocamento). I contratti di lavoro temporaneo solitamente sono conclusi per una durata determinata e sempre per un solo incarico. Il contratto quadro di lavoro regola unicamente le condizioni valide per tutti gli incarichi, mentre i dettagli dei singoli incarichi sono concordati da un contratto d'incarico, stilato per ogni singolo incarico (Direttive e commenti alla LC, ed. SECO, Berna 2003, ad art. 19 LC pag. 94). Secondo l'art. 20 cpv. 1 LC, se un'impresa è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro. Questo obbligo, a norma dell'art. 48a OC, si estende tra l'altro al salario in caso di impedimento del lavoratore senza sua colpa ai sensi dell'art. 324a CO, segnatamente a causa di malattia e infortunio, come pure all'obbligo eventuale di concludere un'assicurazione per perdita di guadagno (Wylér , Droit du travail, Berna 2008, pag. 155). Allorquando il datore di lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali o convenzionali in materia di assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia non entra in considerazione l'art. 324a CO, quanto piuttosto si applicano le norme generali in materia di insecuzione del contratto (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez , Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 324a, pag. 123 n. 23). Il datore di lavoro risponde in tal caso, in applicazione dell'art. 97 CO, per il mancato adempimento dell'obbligazione e deve riparare il danno che ne deriva per il lavoratore; deve dunque versare al medesimo gli importi che sarebbero stati pagati dall'assicurazione (II CCA 8 gennaio 2007 inc. 12.2006.3, 7 febbraio 2007 inc. 12.2006.55, 8 novembre 2007 inc. 12.2006.215; DTF 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 4; 115 II 251 consid. 4b; decisione non pubblicata n. 4C.50/2002 del 25 aprile 2002). Ciò vale,

nell'ambito del lavoro temporaneo, anche per il prestatore nei confronti del lavoratore (Wyler , op. cit., pag. 288). L'onere di provare il mancato adempimento dell'obbligazione da parte del datore di lavoro (prestatore), compete al lavoratore (art. 183 CPC, in relazione con l'art. 8 CC).

E. 9

Non è contestato che AO 1 è una ditta attiva nel settore della fornitura del personale a prestito e soggiace alla Legge sul collocamento (LC). AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto un contratto quadro di lavoro (doc. D). Con successivi contratti d'incarico, AP 1 è poi stato messo a disposizione di I _____ Sagl, dal 2 giugno 2005, in qualità di lavoratore edile (doc. G), di P _____ & Figli SA, dall' 8 giugno 2005 (doc. H), di _____ AG, dal 4 luglio 2005 (doc. I) e della ditta G _____ & S _____, dal 7 novembre 2005 (doc. L). Le predette imprese acquisitrici soggiacciono al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale (CNM 2006). Conformemente all'art. 65 n. 1 CNM 2006, in caso d'infortunio di un lavoratore sottoposto al CNM il datore di lavoro (prestatore) non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dalla S _____ coprono l'80% del guadagno assicurato. I giorni di attesa della S _____ devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell'80% del guadagno assicurato. Viene così tacitato l'obbligo da parte del datore di lavoro di versare il salario ai sensi dell'art. 324a e 324b CO. Questi obblighi trovano la loro esplicitazione nella clausola 4.9 – riportata sopra (consid. 1) – del contratto quadro di lavoro sottoscritto dalle parti, che ne delimita la durata al periodo di “esecuzione di un incarico presso una ditta utente”. Secondo l'art. 64 n. 1 CNM 2006, il datore di lavoro deve inoltre stipulare un'assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CNM che garantisca un'indennità giornaliera dell'80% dell'ultimo salario versato secondo l'orario di lavoro contrattuale normale. Con il versamento dell'indennità giornaliera dell'assicurazione collettiva viene interamente tacitato l'obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 324a e 324b CO. Questi obblighi trovano la loro esplicitazione nella clausola 4.7 – riportata sopra (consid. 1) – del contratto quadro di lavoro sottoscritto dalle parti, in base alla quale “il collaboratore temporaneo” AP 1 è stato “assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia”, conformemente alla LCA, “presso la società d'assicurazione V _____ SA fino alla scadenza del contratto d'incarico”.

E. 9.1

Il 5 dicembre 2005 AO 1 ha segnalato a S _____ l'infortunio sul lavoro di cui è stato vittima AP 1 in data 25 novembre 2005 (doc. N). Non è contestato che AO 1, nel periodo di attesa, e S _____, nel seguito, hanno versato a AP 1 l'80% del salario assicurato. L'appellante non pretende – né tanto meno lo ha preteso in prima sede – che, per l'infortunio in questione, l'assicurazione V _____ fosse tenuta a versare – dopo il periodo d'attesa – indennità, a complemento delle indennità S _____, fino a concorrenza della totalità del salario perduto. Neppure sostiene che in base al CNM 2006 il datore di lavoro (prestatore) fosse tenuto a garantire una simile copertura assicurativa. Del resto, quantificando il danno, egli si è limitato a far valere le indennità di malattia che avrebbe perso a partire dal 1° agosto 2006.

E. 9.2

L'appellante contesta per contro che il contratto di lavoro con l' AO 1 sia terminato il 1° febbraio 2006. Egli non eccepisce che la disdetta sia stata data in tempo inopportuno e,

quindi, sia nulla a norma degli art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO, limitandosi a sostenere che, essendo in presenza di contratti a catena, la disdetta andrebbe “posticipata almeno fino al 23 febbraio 2006 (un mese di preavviso secondo il contratto quadro cfr. punto 7)”. Secondo il ricorrente, il rapporto di lavoro sarebbe tuttavia terminato solo nel luglio 2006. A sostegno di ciò egli adduce “l’ambiguità della comunicazione del 23 gennaio 2006”, il fatto che gli sarebbe stata versata l’indennità giornaliera fino a luglio 2006, le risultanze del certificato di lavoro 11 gennaio 2007 e l’attestato per l’assoggettamento fiscale rilasciato il 25 gennaio 2006 (recte, 2007) dal quale si evincerebbe che il rapporto di lavoro sarebbe cessato il 16 luglio 2006, come pure le dichiarazioni della teste signora J_____. A torto.

E. 9.3

L’appellante sostiene in primo luogo che saremmo in presenza di contratti a catena, per cui per determinare il termine di disdetta non ci si dovrebbe basare sull’ultimo contratto d’incarico della durata di tre mesi, con conseguente termine di disdetta di due giorni, quanto piuttosto sull’intero periodo nel quale egli ha lavorato per le varie imprese acquisitrici. In altri termini egli ritiene di aver maturato una certa anzianità di servizio di cui occorrerebbe tener conto, con la conseguenza che il termine di disdetta sarebbe di un mese e la fine del rapporto di lavoro slitterebbe in ogni caso al 23 febbraio 2006. La tesi del ricorrente non può tuttavia essere condivisa, ritenuto che – se è pur vero che non sembra esserci stata interruzione temporale tra un incarico e l’altro – gli incarichi di lavoro temporaneo sono stati eseguiti presso imprese acquisitrici sempre differenti. Il succedersi dei contratti non è dunque lesivo del divieto dei contratti a catena (Wyler , op. cit., pag. 453-454; DTF 129 III 124). Su questo punto l’appello si rivela pertanto infondato. Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la disdetta del 23 gennaio 2006 non pecca di ambiguità. Esprime anzi in modo chiaro la volontà del datore di lavoro (prestatore) di sciogliere – quindi disdire – per il 1° febbraio 2006 il contratto d’incarico con il quale dal 7 novembre 2005 AP 1 era stato messo a disposizione della ditta G_____ & S_____. Il lavoratore, con la lettera di disdetta, veniva pure informato che le prestazioni assicurative continuavano. Ciò che in effetti è avvenuto con il versamento delle indennità S_____. Il fatto che queste indennità siano dipoi state versate a AP 1 fino al luglio 2006 per il tramite dell’ AO 1, non comprova che il rapporto di lavoro – e meglio il contratto d’incarico per lavorare presso la ditta G_____ & S_____ – abbia avuto validità fino al predetto mese. Tanto meno il perdurare del menzionato rapporto contrattuale trova conferma nel certificato di lavoro 11 gennaio 2007 e nell’attestato per l’assoggettamento fiscale rilasciato il 25 gennaio 2006 (recte, 2007). Questi attestati fanno infatti riferimento in modo improprio al versamento di un salario. Se fosse esistito un rapporto di lavoro, con conseguente versamento di un salario, sarebbero in effetti stati dedotti i contributi per le assicurazioni sociali AVS/AI/IPG; ciò che non è stato il caso. La conferma della non sussistenza del contratto d’incarico dopo il 1° febbraio 2006 è data anche dal fatto che, dopo tale data, al lavoratore non sono più stati versati – quanto meno per il tramite di AO 1 – gli assegni familiari a norma degli art. 6 e segg. Legge cantonale sugli assegni di famiglia (dac. R). Anche le affermazioni della teste _____ J_____ dimostrano del resto semmai che il contratto d’incarico con la ditta G_____ & S_____ era stato disdetto per il 1° febbraio 2006 e che nulla impediva di concludere nuovi contratti d’incarico allorquando l’interessato fosse stato nuovamente abile al lavoro e ricollocabile. Le argomentazioni d’appello cadono pertanto nuovamente nel vuoto, per cui è assodato che il contratto d’incarico in questione è giunto a scadenza il 1° febbraio 2006.

E. 10

Secondo l'appellante la cessazione del rapporto di lavoro non sarebbe comunque decisiva “per definire le prestazioni che il datore di lavoro deve corrispondere” (appello, n. 7 pag. 4). Egli, con argomentazioni non essenziali, parrebbe sostenere (appello, n. 9 e 10 pag. 4 e 5) che, per il solo fatto che abbia concluso una polizza assicurativa per indennità di malattia non conforme alle norme del CNM 2006 – nel caso in esame, a suo dire, la polizza assicurativa con la V_____ non potrebbe “essere considerata equivalente ai sensi dell'art. 324 CO” (recte art. 324a CO) e non esisterebbe per il lavoratore la possibilità di passare dall'assicurazione collettiva all'assicurazione individuale – il datore di lavoro sarebbe tenuto in astratto a rifondere danni a norma dell'art. 97 CO. A torto.

E. 10.1

L'agire del datore di lavoro va infatti esaminato in concreto. Egli è tenuto al risarcimento solo qualora sia provato che l'assicurazione non ha versato indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, perché il datore di lavoro (prestatore) non ha ossequiato agli obblighi contrattuali e convenzionali e da ciò ne è derivato un danno per il lavoratore.

E. 10.1.1

Per quanto qui concerne, risulta dagli atti che AO 1 ha assicurato AP 1 contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso V_____ SA “fino alla scadenza del contratto d'incarico” (doc. D, clausola n. 4.7). Non risulta – né tantomeno l'appellante lo sostiene – che AO 1 fosse tenuta (contrattualmente o in base al CNM 2006) a garantire una copertura assicurativa per perdita di guadagno in caso di malattia intervenuta dopo il termine dei singoli contratti d'incarico. Come detto (sopra, consid. 9.2 e 9.3), l'ultimo contratto d'incarico – quello mediante il quale AP 1 era stato messo a disposizione della ditta G_____ & S_____ è terminato il 1° febbraio 2006. A tale data è pure terminata la copertura assicurativa garantita dall'assicurazione collettiva per perdita di guadagno in caso di malattia, stipulata da AO 1 presso V_____ SA. Si pone dunque il quesito a sapere se la malattia per la quale AP 1 avanza pretese di indennità assicurative sia iniziata prima oppure dopo tale data. Nella prima eventualità si dovrebbe dipoi esaminare se il passaggio del lavoratore dall'assicurazione collettiva all'individuale sia stato garantito a norma del CNM 2006 e, nella negativa, determinarsi sulle responsabilità del datore di lavoro (prestatore) e sul danno; nella seconda eventualità, nessuna prestazione assicurativa sarebbe comunque dovuta al lavoratore e, di conseguenza, i presupposti del danno imputabile al datore di lavoro sarebbero a priori esclusi.

E. 10.1.2

V_____ SA, negando a AP 1 la copertura assicurativa, ha sostenuto che “l'incapacità lavorativa dovuta a malattia” si sarebbe verificata a partire dal 1° agosto 2006 (doc. AB). Invero dagli atti risulta che l'infortunio sul lavoro di cui è stato vittima l'appellante il 25 novembre 2005 ha provocato postumi infortunistici che hanno causato l'inabilità al lavoro dell'interessato fino al 31 luglio 2006 (doc. O, P e V). Come detto (sopra, consid. 9.1), S_____ ha versato a AP 1 l'80% del salario assicurato fino alla predetta data e l'appellante non pretende – né tanto meno lo ha preteso in prima sede – che, per l'infortunio in questione, l'assicurazione V_____ fosse tenuta a versare – dopo il periodo d'attesa – indennità, a complemento delle indennità S_____, fino a concorrenza della totalità del salario perduto o che in base al CNM 2006 il datore di lavoro (prestatore) fosse tenuto a garantire una simile copertura assicurativa. Secondo gli

accertamenti di S _____, cinque mesi dopo l'infortunio in questione, si sarebbe “svilupata una sintomatologia all'articolazione sacro-iliaca a sinistra” e sarebbero apparsi “problemi al ginocchio destro e anche alla spalla destra” non causali con l'infortunio (doc. V, pag. 3 verso il basso e pag. 4 verso l'alto). I predetti accertamenti hanno dipoi fondato le decisioni S _____ del 13 luglio 2006 (doc. O) e 28 agosto 2006 (doc. P), non oggetto di ulteriore impugnativa presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni. Non vi è dunque motivo per scostarsi dai predetti accertamenti che fanno risalire l'insorgere delle malattie non coperte dalla S _____ al mese di aprile 2006. Del resto l'appellante non sostiene più – diversamente da quanto parrebbe aver fatto opponendosi alla prima decisione S _____, sulla base dei certificati medici 24 luglio 2006 del dott. Liverani e 31 luglio 2006 dell'A _____ della Regione _____ (doc. P, pag. 4 verso il basso) – che vi sarebbe un rapporto di causalità tra l'infortunio del 25 novembre 2005 e le sintomatologie/malattie presenti allorquando S _____ ha cessato di corrispondere le proprie prestazioni. Trattandosi di malattie apparse almeno due mesi dopo il 1° febbraio 2006 (termine di scadenza dell'ultimo contratto d'incarico) la copertura assicurativa della V _____ non era più data né tantomeno – come detto sopra (consid. 10.1.1) – necessaria. A titolo abbondanziale va rilevato che dagli atti non risulta che all'insorgere delle predette sintomatologie/malattie, nell'aprile 2006, l'appellante abbia presentato entro tre giorni ad AO 1 un certificato medico a norma della clausola 4.7 del contratto quadro di lavoro; del resto, anche se lo avesse fatto, non essendo vigente un contratto d'incarico, RA 1 non avrebbe dovuto versare alcuna indennità. Ne consegue che non avendo l'istante provato – e l'onere della prova incombeva solo a lui (art. 8 CC) – che le malattie in questione siano insorte prima del 1° febbraio 2006, ogni prestazione assicurativa per perdita di guadagno in caso di malattia risulta a priori esclusa. Nessun danno è quindi imputabile al datore di lavoro (prestatore) per il suo agire.

E. 10.2

In ragione di quanto sopra – essendo comunque esclusa a priori, nella fattispecie ora in esame, una copertura assicurativa per le malattie in oggetto, insorte dopo la scadenza del contratto d'incarico – può restare indeciso il quesito a sapere se l'assicurazione stipulata da AO 1 a garanzia dello stipendio del dipendente in caso di malattia sia conforme alle disposizioni vincolanti del CNM 2006.

E. 11

L'appellante contesta per finire le ripetibili accordate dal primo giudice alla convenuta nella misura di fr. 1'200.–. Egli ritiene che tale importo sarebbe eccessivo per rapporto “alle difficoltà d'istruttoria e alla composizione del montante”. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili il primo giudice dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione, se è rispettosa delle tariffe applicabili, è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 32 e 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Secondo l'art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile situato tra i fr. 20'000.– e i fr. 50'000.–, le ripetibili sono calcolate sulla base di una percentuale variante tra il 10% e il 20% del valore (cpv. 1). Secondo il cpv. 2 lett. b della medesima norma, nelle procedure speciali civili – come quella ora in esame – le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1. L'importo di fr. 1'200.– ritenuto dal Segretario assessore corrisponde al 40% del minimo delle ripetibili

calcolato in base al cpv. 1 del predetto articolo. Non si può dunque certamente dire che vi sia stato eccesso o abuso del potere di apprezzamento da parte del primo giudice, ritenuto che, come rettamente evidenziato dall'appellata (osservazioni, pag. 2 verso il mezzo), sono comunque state necessarie tre udienze in Pretura, la prima delle quali iniziata e poi sospesa e rinviata per la mancata comparsa del rappresentante dell'istante. Ne consegue che l'ammontare delle ripetibili fissato dal primo giudice merita di essere confermato.

E. 12

Per i motivi che precedono, l'appello dev'essere respinto. Non si prelevano tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC per rinvio dell'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso determinante per l'impugnabilità al Tribunale federale è di fr. 30'000.-. Per questi motivi, richiamato l'art. 148 CPC, dichiara e pronuncia: 1. L'appello 19 maggio 2008 di AP 1 è respinto. 2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente

Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.